

FEDERFUNI Italia
Associazione Italiana delle Aziende ed Enti
proprietari e/o esercenti il trasporto a fune
in concessione sul territorio nazionale.

STATUTO

Adottato dall'Assemblea costituente
del 31 ottobre 2014,

INDICE

ART. 1 – COSTITUZIONE	3
ART. 2 – DURATA	3
ART. 3 – DENOMINAZIONE	3
ART. 4 – SEDE	3
ART. 5 – SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE.....	3
ART. 6 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE.....	5
ART. 7 – SOCI EFFETTIVI E AMMISSIONE	5
ART. 8 – SOCI AGGREGATI	7
ART. 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	8
ART. 10 – PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE	9
ART. 11 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO	11
ART. 12 – ASSEMBLEA.....	11
ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	12
ART. 14 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	12
ART. 15 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA	13
ART. 16 – POTERI DELL'ASSEMBLEA	13
ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE	14
ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO	14
ART. 19 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	15
ART. 20 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELIBERAZIONI	16
ART. 21 – NOMINA DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE	17
ART. 22 – COMITATO ESECUTIVO E GRUPPI DI LAVORO	19
ART. 23 – COLLEGIO DEI REVISORI	19
ART. 24 – CONTO CONSULTIVO E BILANCIO DI PREVISIONE	20
ART. 25 – PROBIVIRI - ATTRIBUZIONI	20
ART. 26 – SANZIONI	21
ART. 27 – MODIFICHE ALLO STATUTO	22
ART. 28 – CONTROVERSIE	23
ART. 29 – NORME REGOLAMENTARI E FINALI	23
 Allegato A - Elenco delle Aziende aderenti	 24

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituita la Associazione Nazionale delle Aziende ed Enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione (funivie, seggiovie, cabinovie, slittovie, sciovie, rotovie, funicolari, tappeti per sciatori e impianti a fune in genere adibiti a trasporto pubblico di persone).

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Su delibera del Consiglio Direttivo la Associazione può aderire ad Associazioni, Federazioni, Organizzazioni e iniziative regionali, nazionali, comunitarie e internazionali, aventi scopi coerenti e compatibili con quelli della Associazione e può costituire, altre sedi secondarie e operative e, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati sul territorio nazionale ed all'estero.

La Associazione è apolitica e apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia e indipendenza.

Art. 2

DURATA

L' Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'anno sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 3

DENOMINAZIONE

La Associazione è denominata: "*Federfuni Italia - Associazione Italiana delle Aziende ed Enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale*".

L'Associazione sarà contraddistinta con la sigla semplificata:

"FEDERFUNI Italia"

Art. 4

SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, nel luogo allo scopo individuato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e/o uffici operativi o di rappresentanza su tutto il territorio della Comunità Europea.

Art. 5

SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

La Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

La Associazione può comunque promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate a una migliore realizzazione degli scopi associativi.

La Associazione si propone lo scopo principale di curare e tutelare i diritti e gli interessi delle Imprese proprietarie e/o esercenti il trasporto a fune associate, favorendo la realizzazione di ogni iniziativa atta a incrementare lo sviluppo turistico sportivo in funzione del progresso della collettività, nel quadro dell'economia di mercato.

In particolare:

- cura il collegamento fra le Imprese e gli Enti aderenti, il coordinamento delle iniziative di interesse comune e i rapporti con le pubbliche Amministrazioni;
- propone e sviluppa l'analisi e lo studio di problematiche di carattere turistico, tecnico, economico e giuridico riguardanti la categoria e la loro conseguente promozione ed attuazione;
- cura e tutela gli interessi delle Imprese e degli Enti aderenti e concorre alla soluzione dei loro problemi tecnici, economici, giuridici, fiscali nonché in materia di lavoro;
- stipula i contratti collettivi di lavoro in rappresentanza degli associati;
- rappresenta le Imprese e gli Enti aderenti nei confronti di autorità pubbliche o altre Istituzioni, nonché verso le parti sociali;
- designa rappresentanti o delegati in consessi, enti, organi, commissioni, ecc....., anche internazionali, d'interesse degli associati;
- informa gli associati sui problemi di carattere generale di loro interesse;
- promuove il riconoscimento del valore economico, sociale e civile dell'attività di trasporto di persone a mezzo fune essenzialmente per la mobilità turistico-sportiva, sia direttamente, sia coadiuvando o coordinando le attività promozionali di altri organismi, e orienta le Imprese e gli Enti aderenti verso comportamenti professionali e imprenditoriali coerenti al perseguimento di tali valori.

A tali fini la Associazione, in rappresentanza delle Imprese associate esercenti:

- a) ne promuove e ne coordina l'attività assistendole nelle trattative e nei problemi di ogni ordine e grado;
- b) promuove il turismo compatibile e sostenibile, favorendo la qualità delle iniziative;
- c) coordina le intese fra le Imprese aderenti e promuove la conciliazione delle eventuali controversie;
- d) interviene nelle sedi opportune per la miglior formulazione di leggi, regolamenti e norme che comunque interessino la categoria;
- e) organizza ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e di

interesse del settore turistico con particolare riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta del turismo e del settore impianti a fune;

- f) designa e nomina i propri rappresentanti presso gli Enti o gli Organismi in cui è richiesta o ritenuta opportuna la presenza della categoria;
- g) rappresenta in senso politico ed istituzionale in generale, all'esterno, il sistema dei soci della Associazione; promuove i valori dell'imprenditorialità, della crescita e dello sviluppo nel settore; sostiene la propria rappresentatività organizzativa; risolve le controversie interne; è presidio dell'ordinato svolgimento dei rapporti associativi entro il proprio ambito; promuove alla comunicazione interna ed esterna;
- h) compie tutti gli altri atti che, in qualunque modo, valgano a raggiungere i fini associativi.

Per il conseguimento degli scopi della Associazione, i soci effettivi e i soci aggregati, sono impegnati ad attivare forme concertate ed unitarie di coordinamento regionale della Associazione e raccordi istituzionali e modalità di integrazione organica ed operativa.

Art. 6

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Gli organi della Associazione sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente, i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Segretario;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, o il Revisore unico, se nominato;
- g) I Probiviri.

Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono gratuite; ai componenti è riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

A fronte di particolari incarichi ed impegni è data facoltà al Consiglio direttivo di assegnare indennizzi a coloro che assumeranno tali incarichi, anche qualora questi ricoprano cariche sociali.

Art. 7

SOCI EFFETTIVI E AMMISSIONE

L'Associazione si articola in "soci singoli" ovvero in "associazioni territoriali di soci" costituite

dalla riunione di vari soci singoli appartenenti ad un ambito territoriale omogeneo per ragioni geografiche o commerciali.

L'iscrizione all'Associazione si ottiene previa istanza de presentare al Consiglio direttivo.

Possono essere ammessi a far parte della Associazione:

- a) Le Associazioni territoriali di categoria rappresentanti le Imprese ed Enti proprietari e/o esercenti impianti di trasporto a fune, che assumono la qualifica di Sezioni territoriali;
- b) Le Imprese ed Enti proprietari e /o esercenti impianti di trasporto a fune, direttamente, se non è costituita un Associazione territoriale rappresentante la Regione o Provincia autonoma di appartenenza territoriale ove sono ubicati gli impianti.

Come tali sono riconosciute:

- a) le aziende, con sede legale nel territorio nazionale o diversamente ubicata, che svolgono attività dirette alla produzione di servizi di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza il cui capitale sia riconducibile a soggetti privati o ad enti pubblici, ovvero a società a capitale misto a prescindere dai relativi valori percentuali;
- b) i consorzi composti da imprese di cui alla lettera a) nonché imprese artigiane e cooperative.

Gli ordinamenti delle sezioni territoriali non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto.

Le Imprese ed Enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune e le Associazioni territoriali di categoria assumono la qualità di Soci effettivi.

Le imprese e/o le Associazioni territoriali di categoria che parteciperanno all'assemblea di costituzione in forma pubblica della Associazione assumono la qualifica di soci "storici".

Le Imprese e le Sezioni territoriali di categoria, per aderire alla Associazione devono presentare domanda scritta contenente le seguenti indicazioni: la ragione e la sede sociale, il Codice Fiscale e/o la Partita IVA, i nominativi dei propri rappresentanti ed il ruolo degli stessi nel contesto dell'organizzazione aziendale, il numero, la tipologia e l'ubicazione degli impianti nonché delle infrastrutture per la discesa con i relativi sistemi di innevamento, unitamente ai dati tecnici degli stessi, il numero dei dipendenti, l'impegno di accettare lo Statuto vigente.

I rappresentanti delle aziende che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e non devono avere carichi pendenti.

Il Comitato di Presidenza, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, comunicherà la propria decisione al Consiglio Direttivo, ai richiedenti e agli Associati.

Contro la decisione negativa del Comitato di Presidenza, l'Impresa e/o la Sezione territoriale interessata può ricorrere, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo che giudicherà inappellabilmente entro i successivi 30 giorni.

Contro l'eventuale deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, privo di effetto sospensivo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione, ai Probiviri che decidono in via definitiva entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

L'ammissione ha durata illimitata salvo recesso dell'interessato o decisione contraria del Consiglio Direttivo.

I raggruppamenti, o Sezioni territoriali, ove costituiti agiranno in conformità alle indicazioni politiche generali formulate dalla Associazione e secondo i dettami del presente Statuto.

Art. 8

SOCI AGGREGATI

Possono altresì partecipare alla Associazione Enti pubblici, soggetti privati e/o Associazioni, persone fisiche, che contribuiscono con attività, opere o studi alla realizzazione e al perfezionamento dei trasporti a fune, e le Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, che svolgano diffusamente in Italia attività accessorie e complementari al funzionamento di detti mezzi.

Il numero dei Soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione; in caso di persone fisiche il numero massimo viene fissato in tre unità.

Sulla domanda di ammissione a Socio aggregato degli Enti, soggetti privati e/o delle Associazioni di cui al comma 1, decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo con le medesime tempistiche di cui all'articolo precedente. L'ammissione ha durata illimitata salvo recesso dell'interessato o decisione contraria del Consiglio Direttivo.

I Soci effettivi e i Soci aggregati costituiscono nel loro insieme gli Associati.

I Soci aggregati non sono tenuti al versamento del contributo annuo deliberato dall'Assemblea per le imprese associate, ma possono erogare contributi ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

Un rappresentante di ciascun Socio aggregato può partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto.

I rappresentanti dei Soci aggregati non possono far parte degli Organi della Associazione,

previsti all'articolo 6.

Art. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Associazione.

Restano invece escluse per i Soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Associazione.

I Soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo in Assemblea e possono essere eletti quali componenti degli altri organi della Associazione e delle eventuali ulteriori articolazioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ogni associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Associazione.

I Soci effettivi e, per le parti che li riguardano, i Soci aggregati, hanno l'obbligo di:

- a) osservare il presente Statuto, le eventuali normative e le disposizioni attuative dello stesso;
- b) ottemperare alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) esercitare l'attività delle imprese secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e nel pieno rispetto dei disposti normativi di settore;
- d) garantire l'immagine della categoria, tutelata dalla Associazione, e non ledere ad alcuno dei suoi partecipanti,
- e) versare i contributi dovuti alla Associazione nella misura e nei termini stabiliti.

In particolare i soci devono:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa;
- b) promuovere l'applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro, o dei Contratti territoriali o sovra territoriali, all'uopo definiti stipulati da Federfuni Italia laddove sia conferita delega sindacale, ovvero rispettare i disposti normativi che regolamentano il settore del pubblico impiego, se il socio risulta essere ente pubblico ovvero società partecipata a capitale pubblico;
- c) fornire alla Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento dei dati relativi a Imprese e impianti, o comunque quelli utili per il raggiungimento degli scopi statutari.

Tutti i soci e le loro Imprese vengono iscritti nel Registro della Associazione. Il Registro certifica ufficialmente, a ogni effetto organizzativo, l'appartenenza di ciascuna impresa al

Sistema.

Il rapporto associativo decorre dal primo giorno del mese successivo al quale è avvenuta l'ammissione.

L'adesione impegna gli Associati per l'esercizio annuale in corso e per l'anno successivo, e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio, con primo riferimento alla data dell'assemblea elettiva degli organi sociali, se non sia stata data disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

L'adesione alle componenti territoriali di Confindustria può realizzarsi direttamente da parte delle singole imprese oppure in forma collettiva attraverso apposita convenzione posta in essere dalle Sezioni territoriali.

Ai soci che non sono in regola con il versamento dei contributi associativi non sono attribuiti voti in Assemblea, né il diritto a concorrere alla formazione del Consiglio.

I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche associative.

Art. 10

PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Ogni Socio è tenuto al versamento di un contributo annuo per sopperire alle spese di funzionamento della Associazione.

L'ammontare del contributo annuo di pertinenza della Associazione è determinato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo compete altresì la fissazione delle modalità di criteri di tempi di versamento nonché delle eventuali rateazioni. Le imprese e/o le Sezioni territoriali associate si impegnano a versare il contributo annuo nella misura che sarà fissata dal Consiglio Direttivo determinata in base al "peso associativo" di ciascuna di esse determinato con riferimento al numero e alle caratteristiche degli impianti in proprietà e/o gestione.

L'eventuale quota d'iscrizione e il contributo annuo speciale dei Soci aggregati sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il contributo annuo a carico delle Sezioni territoriali è versato direttamente dalle stesse.

Le imprese, aziende ed Enti associati che operano in Regioni nelle quali non siano state costituite le rispettive Sezioni territoriali, hanno l'obbligo di provvedere direttamente al versamento alla Associazione del contributo nella misura stabilita.

Oltre a quanto sopra, l'Assemblea può determinare eventuali contributi speciali fissando le modalità, scadenze e destinazione d'uso.

In caso di ritardo nell'assolvimento degli obblighi contributivi rispetto alle scadenze determinate per il pagamento, è corrisposto l'interesse legale di mora.

Il patrimonio della Associazione è quindi costituito dalle seguenti entrate:

- a) contributi associativi di iscrizione e/o annuali versati dai Soci effettivi;
- b) contributi versati da terzi o dai Soci aggregati;
- c) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali che non siano destinate ad integrare le uscite previste per l'anno successivo;
- d) interessi attivi, di mora, ed eventuali rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
- e) erogazioni liberali, lasciti e donazioni, anche di beni mobili e/o immobili;
- f) contributi erogati dagli Enti pubblici a sostegno delle iniziative e dei progetti dell'associazione.

La Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio disponibile per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle alle stesse direttamente connesse, meglio riportate nello specifico all'art. 5 del presente Statuto.

Il patrimonio sarà utilizzato per la gestione e le attività della Associazione sino alla completa copertura finanziaria dei costi sostenuti per le iniziative sviluppate nei singoli esercizi sociali. In ogni caso durante la vita della Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Nel caso di utilizzo dell'intero patrimonio disponibile le imprese e/o le Sezioni territoriali associate provvederanno ad integrare pro quota parte la differenza sino al completo raggiungimento del pareggio economico e finanziario della Associazione.

Le imprese e/o le Sezioni territoriali associate si impegnano a versare all'atto della presentazione della domanda di ammissione la quota di iscrizione, se prevista.

La quota di iscrizione è intrasmissibile, se non per operazioni societarie straordinarie (fusione, trasformazione, conferimenti e cessione di ramo di azienda) e non è rivalutabile.

Nel caso di recesso volontario per disdetta come previsto dall'art. 9, nono capoverso, o per recesso come previsto e disciplinato dall'art. 27, il Socio è tenuto al pagamento dei contributi per l'anno associativo in corso e per quello successivo, nonché al versamento di eventuali ulteriori contributi quota parte per la copertura degli oneri relativi alle iniziative in corso nell'anno.

In caso di cessazione o scioglimento della Associazione il patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, ma dovrà essere destinato ad altro Ente avente natura ed attività

analoghe.

Art. 11

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO

Gli Associati cessano dalla loro qualità di Soci effettivi o aggregati:

- a) per recesso volontario a norma dell'art. 9, nono capoverso;
- b) quando l'associato non eserciti l'attività di trasporto a fune;
- c) per cessazione dell'attività, liquidazione o procedure fallimentari e concorsuali;
- d) nel caso previsto dall'art. 26.

In ogni caso sono dovuti i contributi arretrati e quelli in corso.

La cessazione del rapporto associativo comporta altresì la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascun Socio effettivo, facente parte o meno delle Sezioni territoriali, in regola col pagamento dei contributi associativi.

I nominativi dei rappresentanti dovranno essere comunicati per iscritto alla Associazione in tempo utile per le procedure di accreditamento in Assemblea.

Il rappresentante di ciascuna Sezione territoriale può rappresentare in Assemblea tutte le Aziende associate alla Sezione territoriale medesima.

A ogni Socio effettivo è attribuito un numero di voti in relazione al proprio "peso associativo" determinato con riferimento al numero e alle caratteristiche degli impianti di proprietà o in gestione fisicamente presenti, per cui l'associato ha versato le quote associative:

Il peso associativo dei singoli impianti è il seguente:

Funivia bifune a va e vieni ovvero funicolari terrestri o metropolitane di superficie: n. voti 10

Funivia monofuni ad ammorsamento temporaneo: n. voti 6

Funivia monofuni ad ammorsamento fisso: n. voti 4

Sciovie a fune alta: n. voti 2

Altri tipi di impianti per la pratica dello sci: n. voti 1

Il legale rappresentante del Socio effettivo può farsi sostituire da altra persona dell'Azienda, o può delegare per iscritto un altro Socio effettivo (con un massimo di tre deleghe per ciascun Socio effettivo). Le Sezioni territoriali possono rappresentare, per il tramite di persona a ciò delegata, fino alla totalità dei diritti di voto dei Soci effettivi iscritti alla Sezione

medesima.

All'Assemblea possono assistere, senza diritto di voto, fino a 2 altri rappresentanti di ciascun Socio effettivo.

Assistono all'assemblea, senza diritto di voto, anche i soci aggregati.

Art. 13

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata, nella sede sociale o in altro luogo designato dal Consiglio, in via ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o ne facciano richiesta motivata per iscritto tanti Soci effettivi che rappresentino almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti i Soci, oppure, limitatamente a questioni connesse con l'andamento della gestione economico-finanziaria, il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, inviato agli associati almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e delle materie da trattare, con specificazione delle ore di prima e seconda convocazione.

In caso di urgenza, a parere del Consiglio Direttivo, la convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, inviato sette giorni prima della data fissata, oppure con telegramma spedito cinque giorni prima, con le indicazioni prescritte dal comma precedente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentano i due terzi dei voti spettanti al complesso dei Soci.

In seconda convocazione, che potrà effettuarsi a distanza di un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea sarà comunque validamente costituita a prescindere dal numero di Soci presenti.

Art. 14

COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, ne determina l'indirizzo generale, si pronuncia su tutte le questioni che riguardano direttamente o indirettamente i Soci e istituisce Commissioni con potere deliberante per affrontare specifici problemi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, da un Vice

Presidente o dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; le modalità della votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea, salvo che tante Imprese associate, che rappresentino un quinto dei voti presenti, non richiedano una diversa modalità di votazione e la maggioranza approvi la proposta.

Le nomine sono votate a scrutinio segreto.

Su richiesta di chi presiede l'Assemblea e solamente con l'unanimità dei voti presenti in Assemblea possono essere effettuate votazioni palesi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti con il consenso comunque della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Soci "storici" presenti in Assemblea. Qualora sull'argomento posto in votazione si abbia parità di voti, o non vi sia tale consenso, si procede a una seconda votazione, e qualora tale situazione permanga l'argomento sarà riproposto in altra Assemblea successiva.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli Associati.

All'Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Proviviri.

Art. 15

VERBALE DELL' ASSEMBLEA

Colui che presiede l'Assemblea chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea il Segretario della Associazione o altra persona da ritenuta idonea e, occorrendo, fa intervenire un notaio per fungere da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea, insieme con le indicazioni relative alla sua convocazione e costituzione, sono riassunte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Copia del verbale dovrà essere inviata a tutti i Soci Ordinari ed aggregati, entro i trenta giorni successivi all'Assemblea, mediante spedizione con posta elettronica.

Art. 16

POTERI DELL' ASSEMBLEA

Spetta all'assemblea:

- a) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, il Revisore unico, determinandone eventualmente un compenso, ed i Proviviri;
- b) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;

- c) esaminare e approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- d) esaminare e approvare il bilancio consuntivo e di previsione dell'esercizio successivo;
- e) deliberare sugli indirizzi generali e sulle questioni di particolare importanza concernenti l'attività della Associazione, fornendo al Consiglio Direttivo le linee guida inerenti la conduzione dell'Associazione;
- f) deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento della Associazione;
- g) deliberare su ogni questione ad essa demandata dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo o proposta da almeno un quinto delle Imprese associate;

Art. 17

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

L'accesso alle cariche sociali, con esclusione dei Revisori contabili e dei Probiviri, è riservato ai Soci ovvero a loro rappresentanti purché siano soggetti che hanno una responsabilità aziendale di grado rilevante sia in campo societario che organizzativo o dirigenziale.

Costituiscono requisiti soggettivi per l'accesso alla cariche sociali anche la piena affidabilità legale e morale degli interessati.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da membri in numero minimo di dieci e massimo di venticinque, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea che li elegge a scrutinio segreto, fra tutti gli iscritti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In Consiglio è prevista la rappresentanza di diversi ambiti territoriali denominati "aree omogenee"; dovranno pertanto essere eletti i consiglieri in numero pari a:

Area omogenea 1

Piemonte n° 3; Valle d'Aosta n° 2; Liguria n° 1; Lombardia n° 3;

Area omogenea 2

Veneto n° 2; Friuli Venezia Giulia n° 1;

Area omogenea 3

Provincia di Trento n° 2; Provincia di Bolzano n° 2;

Area omogenea 4

Emilia Romagna n° 2; Toscana n° 2; Marche e Umbria n° 1;

Area omogenea 5

Lazio n° 1; Abruzzo n° 2; altre regioni n° 1;

Gli ambiti territoriali sopra descritti saranno rappresentati dal candidato, ivi operante, che nelle votazioni avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In alternativa al singolo socio potrà essere designato candidato un membro di Consiglio della specifica "Sezione territoriale" se costituita.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza semplice di voti; in caso di parità è prescelto il candidato più giovane di età.

I Consiglieri si considerano eletti in quanto rappresentanti delle Imprese associate, qualora venga a mancare tale qualifica, decadono dalla carica.

Gli eletti durano in carica per quattro anni sociali e sino alla successiva elezione del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea. I Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione di nuovi membri ed alla nomina di nuovi Revisori, seppur mantenendone la provenienza territoriale, che restano in carica sino alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare eventuali Comitati Tecnici e istituire, inoltre, eventuali Gruppi di lavoro, Comitati o Commissioni, per problemi specifici il cui coordinamento è affidato ad uno o più membri del Comitato esecutivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire a uno o più dei suoi componenti deleghe e responsabilità, anche temporanee.

Il Consiglio Direttivo non può operare e decade qualora venga meno, per qualsiasi motivo, un numero di Consiglieri superiori alla metà dei membri del Consiglio.

Art. 19

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, fra i Consiglieri, il Presidente ed i Vice Presidenti ciascuno in rappresentanza di ciascuna Regione come previsto all'art. 18;
- b) predisporre il programma di attività del proprio mandato;

- c) proporre la determinazione annuale dei contributi a carico dei Soci;
- d) stabilire le proprie regole di governance e le modalità di voto in merito agli argomenti di volta in volta in discussione;
- e) emanare eventuali regolamenti per il funzionamento della Associazione;
- f) deliberare su tutte le questioni demandate dallo Statuto alla sua competenza e in genere su tutti gli argomenti che interessano la Associazione;
- g) adottare le decisioni necessarie per l'attuazione dei compiti della Associazione e il conseguimento degli scopi statutari;
- h) approvare le proposte da portare al voto assembleare;
- i) adottare, in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'Assemblea, con obbligo di convocare l'Assemblea entro un mese per la ratifica della decisione di urgenza che resta vincolante fino al voto dell'Assemblea;
- j) convocare l'Assemblea;
- k) designare i rappresentanti della Associazione presso Enti Organi Commissioni, altre Associazioni ecc.;
- l) provvedere alla cooptazione a norma dell'articolo precedente;
- m) costituire nell'ambito della Associazione, gruppi di lavoro, commissioni per lo studio di particolari argomenti di specifico interesse della categoria;
- n) redigere un Codice di comportamento dei Soci fra di loro e verso terzi;
- o) deliberare sull'accettazione delle domande di adesione dei Soci effettivi ed aggregati;
- p) curare la gestione della Associazione.
- q) predisporre il bilancio e la relazione annuale.

Art. 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria quando lo ritiene utile, con cadenza almeno bimestrale, e inoltre, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un Vice Presidente o un terzo dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione spedito almeno sette giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza è fatta con telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione spedito almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente o Consigliere anziano. Al Consiglio partecipa il Segretario dell'Associazione che ne redige il verbale.

E' prevista la possibilità di partecipazione da remoto (teleconferenza, videoconferenza), purché sia possibile ai partecipanti non presenti di poter seguire compiutamente i lavori della riunione e al Consiglio di avere certezza di identificazione degli stessi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo, con voto palese, e in caso di parità, non prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

Di norma le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei membri di Consiglio presenti; maggioranze qualificate possono essere decise dal Consiglio per deliberare in ordine ad argomenti di particolare importanza. In ogni caso è sempre richiesta la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei presenti per le deliberazioni che concernono la nomina di Presidente, Vice Presidenti e Segretario, per ciò che concerne la gestione del bilancio, del patrimonio sociale e del personale nonché per le questioni riguardanti la stipula o i rinnovi del CCNL di categoria.

Non sono ammesse deleghe.

Alle sedute del consiglio sono invitati il Tesoriere, i Revisori contabili effettivi, se nominati, il Revisore unico, se nominato e i Probiviri con diritto d'intervento sulle sole problematiche delle rispettive funzioni, ma senza diritto di voto. Possono altresì essere invitate, su proposta del Presidente, dei Vice Presidenti, o di almeno un quinto dei componenti il Consiglio, persone esterne alla Associazione in funzione dello specifico contributo che sono in grado di offrire alla riunione.

Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal chi presiede la seduta e dal Segretario della stessa nominato dal Consiglio. Qualora la funzione di Segretario non venga svolta dal Segretario della Associazione potrà essere assegnata anche a soggetto esterno Consiglio.

Art. 21

NOMINA DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, un Vicepresidente Vicario e fino a cinque Vicepresidenti Delegati delle aree territoriali, nonché il Tesoriere ed il Segretario.

I Vicepresidenti Delegati dovranno appartenere ad aree omogenee diverse e dovranno essere ciascuno espressione di ciascuna area omogenea; ricopriranno altresì la funzione di rappresentanti delle rispettive aree omogenee.

Presidente e Vice Presidenti avranno tutti la rappresentanza politica paritetica e disgiunta della Associazione.

Il Presidente e i Vice Presidenti ricoprono altresì la funzione di rappresentanti delle rispettive aree omogenee.

Essi sono rieleggibili; il Presidente è rieleggibile in tale incarico solo per un ulteriore mandato.

Il Presidente e i Vice Presidenti curano congiuntamente l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, i Vice Presidenti il Tesoriere ed il Segretario formano il Comitato di Presidenza. Gli incarichi di Tesoriere e di Segretario possono essere demandati anche a terzi non facenti parte del Consiglio Direttivo. In tale caso, fatte salve le specifiche funzioni, non avranno diritto di voto nelle decisioni da assumere; gli incarichi predetti potranno anche essere affidati alla stessa persona.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione ed è sostituito in caso di impedimento dal Vice Presidente più anziano d'età.

Il Segretario d'intesa con il Presidente e con i Vice Presidenti, provvede al disbrigo di tutte le pratiche riguardanti la Associazione, con il personale d'ordine della Segreteria, in caso di necessità è reperibile da parte degli associati, dipende direttamente dal Presidente e rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo. In caso di temporanea assenza o impedimento è sostituito dal Tesoriere. Le cariche non danno diritto a emolumenti, tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire al Segretario un compenso, fissandone la misura e può autorizzare il rimborso delle spese sostenute nell'assolvimento di incarichi speciali al Presidente, ai Vice Presidenti, ai Consiglieri, al Segretario e anche l'eventuale rimborso delle spese sostenute per il personale d'ordine della Segreteria.

L'Ufficio di Segreteria ha sede ove deliberato dal Consiglio Direttivo. E' costituito dal personale di ordine e fornito delle attrezzature varie d'ufficio. Dipende, nell'esplicazione delle mansioni, dal Segretario.

Il Tesoriere provvede alla corretta tenuta della contabilità della Associazione con il personale d'ordine della Segreteria, dipende direttamente dal Presidente e rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo. In caso di temporanea assenza o impedimento è sostituito dal Segretario.

Art. 22

COMITATO ESECUTIVO E GRUPPI DI LAVORO

E' composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e da altri tre Consiglieri rappresentanti ciascuno una area omogenea diversa. Ha il compito di coordinare l'attività della Associazione con funzioni strettamente operative. Il Segretario ha funzione di coordinamento fra i Consiglieri.

Il principale compito del Comitato Esecutivo sarà quello di coordinare i gruppi di lavoro che saranno costituiti al fine di affrontare i programmi di attività. Svolgerà anche il compito di coordinamento dell'interazione associativa. Per le riunioni potrà utilizzare mezzi di telecomunicazione remoto, che la tecnologia mette a disposizione.

Il Consiglio Direttivo potrà di volta in volta nominare Gruppi di lavoro che si occupino ciascuno, con maggiore dettaglio, di specifiche questioni di interesse della Associazione. Ai Gruppi di lavoro possono partecipare anche consulenti tecnici, giuridici, amministrativi, fiscali, eccetera, anche scelti fra le maestranze delle aziende associate se del caso.

L'eventuale retribuzione dei Consulenti è deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Ciascun gruppo di lavoro deve essere guidato e coordinato da uno o più membri del Comitato esecutivo.

Ai membri del Comitato Esecutivo dei Gruppi di lavoro è riconosciuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni lo svolgimento degli incarichi.

Art. 23

COLLEGIO DEI REVISORI

La nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore unico è obbligatoria nei casi previsti dalla Legge ed è facoltativa negli altri.

Con le stesse modalità con cui vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo, vengono eletti anche tre Revisori dei Conti Effettivi e tre Revisori Supplenti, o il Revisore unico, ognuno in rappresentanza di una diversa area omogenea, con possibilità di loro scelta anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I Revisori, se nominati, eleggono nel loro ambito un Presidente.

L'Assemblea può deliberare, in alternativa, la nomina di un solo Revisore, fermo restando l'appartenenza allo stesso della prevista qualifica.

I Revisori vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria predisponendo per l'Assemblea apposita relazione sui bilanci.

I Revisori controllano la contabilità e l'attività dell'Associazione con particolare riferimento alle deliberazioni del Consiglio in ottemperanza altresì dell'applicazione delle regole statutarie e riferiscono, anche verbalmente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo subentra il Revisore contabile supplente più anziano di età.

Art. 24

CONTO CONSUNTIVO E BILANCIO DI PREVISIONE

Dell'esercizio sociale decorre dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno.

Per ogni esercizio deve essere redatto un bilancio economico consuntivo ed uno preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio consuntivo è compilato secondo lo schema tipo contenente il rendiconto economico, lo stato patrimoniale, la struttura delle partecipazioni. Esso è sottoposto a revisione contabile esterna alla Associazione, nel caso l'ammontare del totale dei ricavi superi l'importo di euro 1 milione.

Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione organizzativa relativa al complesso del quadro associativo.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere redatto ed approvato il rendiconto economico e finanziario (o bilancio consuntivo) composto dalla situazione patrimoniale alla data di chiusura dell'anno solare nonché delle entrate e delle uscite di competenza dello stesso periodo.

Art. 25

PROBIVIRI - ATTRIBUZIONI

I Probiviri, nel numero minimo di uno e massimo di tre, possono essere eletti scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci della Associazione.

Se l'elezione è fatta mediante scheda risultano eletti Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

In caso di impedimento di uno dei Probiviri, può essere temporaneamente sostituito dal Vice Presidente più giovane.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Costituiscono motivo di deferimento ai Probiviri, su segnalazione dei singoli iscritti o del

Consiglio le seguenti inadempienze:

- a) l'inosservanza del presente Statuto;
- b) il compimento di atti deontologicamente scorretti o comunque qualsiasi azione che possa arrecare danno morale o materiale al singolo Socio o alla categoria;
- c) l'inosservanza dei disposti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dall'Associazione;
- d) la mancanza di solidarietà in azioni collettive deliberate.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

La notifica delle inadempienze sopra riportate deve essere fatta per iscritto al Presidente.

Il Presidente investe i Probiviri nominando un relatore.

Il relatore verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione e, in caso affermativo, invita l'incolpato o gli incolpati a comparire dinanzi ai Probiviri.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, sentiti il relatore e l'incolpato/i, i probiviri assumono le deliberazioni.

Ove l'incolpato/i non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Le pene disciplinari che i Probiviri possono pronunziare sono quelle previste all'art. 26.

Avverso la sanzione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo ed in questo caso il relatore è lo stesso Presidente e si seguirà la stessa procedura soprariportata.

La decisione sarà comunicata alle parti interessate dal Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

La decisione è inappellabile.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Art. 26

SANZIONI

Gli Associati che non abbiano effettuato il versamento dei contributi dovuti entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e le Aziende associate che abbiano contravvenuto agli obblighi statutari o non abbiano eseguito le deliberazioni degli organi dell'Associazione verranno richiamati dal Consiglio Direttivo all'osservanza dei loro obblighi ed in caso di persistente inadempienza, fermo restando quanto previsto al precedente art. 25, sono passibili delle

seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto del socio a partecipare all'Assemblea della Associazione;
- b) censura comunicata per iscritto e motivata;
- c) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive della Associazione;
- d) sospensione dei loro rappresentanti di diritto negli organi della Associazione e/o suoi organismi rappresentativi e comitati interni ed esterni;
- e) sospensione del diritto di effettuare designazioni e partecipare alle consultazioni previste dal presente statuto;
- f) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Associazione e da ogni attività sociale;
- g) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- h) radiazione nel caso di ripetuta prolungata morosità ovvero di altra grave infrazione agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
- i) esclusione per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Le sanzioni di cui al precedente comma verranno deliberate e applicate, singolarmente o cumulativamente, dal Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In ogni caso è ammesso, entro i 60 giorni successivi, il ricorso ai Probiviri della Associazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La decisione conclusiva è presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei votanti e può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso all'Assemblea che delibererà entro 60 giorni a maggioranza assoluta. La decisione dell'Assemblea è definitiva.

Art. 27

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto, specificatamente comunicate come proposta alle Imprese associate, sono deliberate dall'Assemblea in prima convocazione a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutte le Imprese associate aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti, purché essi rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alle Imprese Associate. In ogni caso, per entrambe le votazioni è altresì comunque necessario il consenso della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Soci "storici".

Qualora le deliberazioni dell'Assemblea comportino mutamenti negli scopi della Associazione, i dissenzienti avranno diritto di recesso immediato, da esercitarsi con lettera raccomandata entro il termine di giorni 30 dalla data dell'Assemblea, se presenti o

rappresentati, ed entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, se assenti. Il recesso avrà effetto dal 1 luglio dell'anno successivo, per quanto riguarda il pagamento della quota di contributi dovuti.

Art. 28

CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le componenti della Associazione e che non si sia potuta comporre bonariamente, sarà devoluta ai Proviviri.

Art. 29

NORME REGOLAMENTARI E FINALI

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto di voto, che rappresentino almeno i tre quinti dei voti spettanti al complesso dei Soci.

L'Assemblea provvederà, in tal caso la nomina di uno o tre liquidatori definendo poteri, tempi e regole per lo svolgimento della loro attività.

Quando siano nominati tre liquidatori, l'Assemblea eleggerà tra essi il Presidente. In tal caso l'esercizio delle funzioni è collegiale e le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno due liquidatori. Nelle votazioni prevale, a parità di voto, il Presidente.

Nel caso di scioglimento della Associazione, le eventuali residue attività patrimoniali sono devolute, con le norme deliberate dall'Assemblea, ad altre organizzazioni aventi natura, finalità ed attività analoghe.